



Comune di Florida
(Provincia di Siracusa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA**

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
18 MARZO 2008 CON VERBALE N. 12**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione delle entrate in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi od infondati di carattere tributario.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili in tutti i rapporti di natura tributaria posti in essere dal comune quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione avente natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'ante dall'ordinamento dello Stato.

Art. 3 - Attribuzioni e compiti

1. L'esercizio dell'istituto dell'autotutela di cui al presente regolamento è attribuita al funzionario responsabile del servizio entrate tributarie su proposta del responsabile del tributo.

Art. 4 - Criteri di priorità

1. Nell'attività di autotutela è riconosciuta priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra quest'ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il concreto rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 5 - Esclusione dell'autotutela

1. E' escluso l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione nelle seguenti fattispecie:

- quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente;
- quando si tratti di materie sulle quali sia intervenuto parere, risoluzione o altra forma, espressione di interpretazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6 - Potere di iniziativa

1. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito all'Ufficio tributi del comune che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte all'annullamento in qualsiasi fase del procedimento di accertamento e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione.

2. Il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario responsabile deve essere motivato e comunicato al contribuente e ove si sia instaurato un contenzioso, alla commissione tributaria competente.

3. Il procedimento di autotutela, avviato su istanza del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

Art. 7 - Disciplina del procedimento

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione nonché di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato devono essere avanzate dal contribuente con istanza, in carta libera indirizzata al comune con l'individuazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto ritenuti idonei ad una compiuta valutazione per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela.

Art. 8 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.

Art. 9 - Ipotesi di annullamento d'ufficio

L'ente locale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, nelle seguenti fattispecie:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- evidente errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio tributi;
- assolvimento dell'intero tributo da parte di uno solo dei soggetti coobbligati.

Art. 10 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2008 e si applica anche agli accertamenti relativi ad annualità precedenti.

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 18 MARZO 2008 ED E' STATO PUBBLICATO DAL 6 APRILE 2008 PER QUINDICI GIORNI.
IL 16 APRILE 2008 E' DIVENUTO ESECUTIVO.